

**Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67****Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.**

(Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 23.12.2005)

## INDICE

- Art. 1 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
- Art. 2 - Modifica all'articolo 13 della l.r. 40/2005
- Art. 3 - Modifica all'articolo 37 della l.r. 40/2005
- Art. 4 - Modifica all'articolo 41 della l.r. 40/2005
- Art. 5 - Modifica all'articolo 43 della l.r. 40/2005
- Art. 6 - Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005
- Art. 7 - Modifica all'articolo 67 della l.r. 40/2005
- Art. 8 - Integrazione all'articolo 81 della l.r. 40/2005
- Art. 9 - Modifica all'articolo 89 della l.r. 40/2005
- Art. 10 - Modifica all'articolo 98 della l.r. 40/2005
- Art. 11 - Integrazione all'articolo 99 della l.r. 40/2005
- Art. 12 - Modifica all'articolo 103 della l.r. 40/2005
- Art. 13 - Modifica all'articolo 104 della l.r. 40/2005
- Art. 14 - Modifica all'articolo 105 della l.r. 40/2005
- Art. 15 - Inserimento dell'articolo 106 bis nella l.r. 40/2005
- Art. 16 - Modifica all'articolo 107 della l.r. 40/2005
- Art. 17 - Modifica all'articolo 123 della l.r. 40/2005
- Art. 18 - Modifica all'articolo 130 della l.r. 40/2005
- Art. 19 - Norma finanziaria

*Art. 1**Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)*

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole *“dalla Giunta regionale”* sono sostituite dalle parole *“dal Presidente della Giunta regionale”*.

*Art. 2**Modifica all'articolo 13 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 2 dell'articolo 13 le parole *“La Regione”* sono sostituite dalle parole *“La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente che si esprime nel termine trenta giorni dalla richiesta,”*.

*Art. 3**Modifica all'articolo 37 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 4 dell'articolo 37 della l.r.40/2005 è sostituito dal seguente:  
*“4. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile; il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V titolo III del codice civile, secondo lo schema-tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è stipulato fra il Presidente della Giunta ed il direttore generale nominato nel termine di quindici giorni.”*

*Art. 4**Modifica all'articolo 41 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 le parole *“la Giunta regionale”* sono sostituite dalle parole *“il Presidente della Giunta regionale”*.
2. Il comma 6 dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:  
*“6. Ai membri del collegio sindacale è attribuita l'indennità prevista dall'articolo 3, comma 13, del decreto delegato, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale; le modalità di*

---

*computo della indennità sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.”.*

**Art. 5**

*Modifica all'articolo 43 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 40/2005 le parole “*la Regione*” sono sostituite dalle parole “*la Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta.*”.
2. Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

*“4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di cui ai commi 1, 2 e 3, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.”.*

**Art. 6**

*Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005*

1. L' articolo 59 della l.r. 40/2005 va interpretato nel senso che gli incarichi indicati al comma 1 presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo, gli incarichi indicati al comma 2 presuppongono l'esercizio della attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento.

**Art. 7**

*Modifica all'articolo 67 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 9 dell'articolo 67 della l.r. 40/2005 le parole “*dalla Giunta medesima*” sono sostituite dalle parole “*dal direttore generale della medesima direzione*”.

**Art. 8**

*Integrazione all'articolo 81 della l.r. 40/2005*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 81 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

*“5. bis La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese spettanti ai componenti della commissione, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.”.*

**Art. 9**

*Modifica all'articolo 89 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente lettera g) bis:

*“g) bis un esperto delle medicine complementari designato dalla direzione generale “diritto alla salute e politiche di solidarietà”, sentiti i centri di riferimento regionali.”.*

2. Il comma 4 dell'articolo 89 della l.r. 40/2005 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'articolo 89 della l.r. 40/2005 le parole “*o dalla data indicata al comma 4*” sono soppresse.

**Art. 10**

*Modifica all'articolo 98 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 4 dell'articolo 98 della l.r. 40/2005 le parole “*è attribuito un gettone di presenza*” sono sostituite dalle parole “*è corrisposta una indennità di presenza*”.

2. Il comma 5 dell'articolo 98 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

*“5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione, prevedendo un importo maggiore della indennità per i componenti dell'ufficio di presidenza; gli importi delle indennità sono determinati tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.”.*

**Art. 11**

*Integrazione all'articolo 99 della l.r. 40/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 99 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente comma:

*“1. bis La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti dei comitati etici locali; gli importi della indennità sono determinati tenuto conto dei criteri individuati dall'articolo 98, comma 5.”.*

---

*Art. 12**Modifica all'articolo 103 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 4 dell'articolo 103 della l. r. 40/2005 è abrogato.

*Art. 13**Modifica all'articolo 104 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 2 dell' articolo 104 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

*“2. Sono compiti del consiglio direttivo:*

- a) approvare i programmi annuale e pluriennale di attività;*
- b) approvare la relazione annuale sull'attività svolta;*
- c) esprimere parere sugli atti di bilancio di cui all'articolo 108;*
- d) esprimere parere sui regolamenti di cui all'articolo 103, comma 1, lettera c).”.*

*Art. 14**Modifica all'articolo 105 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 1 dell'articolo 105 della l.r. 40/2005 le parole *“dalla Regione”* sono sostituite dalle parole *“dal Consiglio regionale”*.

*Art. 15**Inserimento dell'articolo 106 bis nella l.r. 40/2005*

2. Dopo l'articolo 106 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente articolo:

*“Art. 106 bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo*

- 1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile.*
- 2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.*
- 3. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell'anzianità di servizio.”.*

*Art. 16**Modifica all'articolo 107 della l.r. 40/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente comma:

*“1. bis Lo schema del regolamento generale e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere.”.*

2. Il comma 2 dell'articolo 107 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

*“2. Qualora, per l'esercizio delle proprie funzioni, gli ESTAV abbiano necessità di costituire organismi tecnico-professionali o gruppi di lavoro con la presenza di personale sanitario, il relativo personale è messo a disposizione dalle aziende di riferimento secondo forme e modalità disciplinate da specifici accordi.”.*

*Art. 17**Modifica all'articolo 123 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 1 dell'articolo 123 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

*“1. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale, entro il 30 novembre di ogni anno, adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, alla Giunta regionale ed alla conferenza dei sindaci; la conferenza dei sindaci, nei venti giorni successivi, rimette le proprie osservazioni alla Giunta regionale; la Giunta regionale approva i bilanci nel termine di quaranta giorni dalla ricezione.”.*

*Art. 18**Modifica all'articolo 130 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 6 dell'articolo 130 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

*“6. Le aziende sanitarie possono ricorrere all'accensione di anticipazioni con il loro cassiere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo economico annuale.”.*

---

*Art. 19**Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono stimati in euro 115.000,00 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e sono imputati per euro 75.000,00 alla U.P.B. n. 243 (Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti) e per euro 40.000,00 alla UPB n. 265 (Servizi territoriali - spese correnti) del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2006 e 2007.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni per competenza al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007, annualità 2006 e 2007:  
Anno 2006  
in diminuzione  
UPB n. 243 (Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti) per euro 40.000,00;  
in aumento  
UPB n. 265 (Servizi territoriali - spese correnti) per euro 40.000,00;  
Anno 2007  
in diminuzione  
UPB n. 243 (Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti) per euro 40.000,00;  
in aumento  
(Servizi territoriali - spese correnti) per euro 40.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.